

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 60^a SEDUTA

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE**Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE:
CENTARO (FI), *senatore* Pag. 3

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279)

PRESIDENTE:
CENTARO (FI), *senatore* Pag. 3, 18, 20
AYALA (DS-U), *senatore* 3, 13
NAPOLI Angela (AN), *deputato* 19
VIZZINI (FI), *senatore* 9
ZANCAN (Verdi), *senatore* 14, 20

I lavori iniziano alle ore 10,45.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 25 novembre ha deliberato di conferire l'incarico di consulenza a tempo pieno al dottor Giuseppe Leotta e di nominare quali consulenti a tempo parziale, con incarico gratuito ma con il rimborso delle eventuali spese sostenute, l'avvocato Stefano Massa e l'avvocato Francesco Paolo Sisto.

Comunico, inoltre, che il maggiore dei Carabinieri Roberto Zuliani, ufficiale di collegamento fra il Comando generale e la Commissione, e il professor Marco Di Raimondo, consulente a tempo pieno, cessano dal loro incarico a far data dal 1° dicembre 2004.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).

Avverto i colleghi che per questa seduta sostituirò il collega Maritati nella qualità di relatore.

Riprendiamo la discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ayala.

AYALA. Presidente, si tratta di un'iniziativa assai meritoria della Commissione antimafia che, come tutti ricordiamo, fu sostanzialmente causata dagli eccessivi annullamenti, in termini numerici, delle dichiarazioni di inefficacia riguardanti l'articolo 41-bis ad opera dei tribunali di sorveglianza, segnatamente nell'anno 2003. Allora, il dato complessivo risultò allarmante e, assai opportunamente, la Commissione ritenne di non poter, in alcun modo, rimanere indifferente a tale allarme; non voglio usare una parola grossa, ma tutti lo vivemmo come tale. Iniziò, quindi, l'attività che ci porta oggi a tirare le somme dell'impegno della Commissione antimafia su questa vicenda.

Presidente, affronto sempre la tematica dell'articolo 41-bis con qualche nota di scetticismo di fondo, perché per un verso la mia consapevolezza sulla permeabilità verso l'esterno degli istituti penitenziari è, ovvia-

mente, patrimonio acquisito. Per altro verso, però, ho sempre visto, quasi in maniera utopistica, la possibilità di trasformare questa permeabilità in impermeabilità assoluta. Ciò malgrado, ho per certi versi assistito o perlomeno convissuto la nascita di questa misura che, come tutti ricordiamo, è inserita nel nostro ordinamento da un decreto legge dell'8 giugno 1992. Basta osservare la data per ricordare che 15 giorni prima, c'era stata la strage di Capaci. Tale misura nasce con un decreto-legge, strumento che ha infatti per definizione contenuto di straordinarietà.

Pertanto, si visse tale misura, sin dalla sua nascita, in termini di temporaneità. Ricordo che allora ero già in Parlamento e che ebbi alcuni colloqui sia con l'allora ministro dell'interno sia con il ministro della giustizia sull'argomento. Condividemmo insieme che questo provvedimento, unitamente agli altri adottati, aveva intrinseco in sé il concetto di temporaneità, legato alla straordinaria gravità del momento.

Infatti, soprattutto i boss mafiosi, ma anche personaggi non necessariamente apicali, furono tutti concentrati nel carcere dell'Asinara, per dare subito un segno in tal senso. Certamente non vi era luogo migliore di quella struttura carceraria che rende assai difficile la possibilità di comunicare con l'esterno e con gli altri adepti dell'associazione.

In estrema sintesi, Presidente, cerco di non ripetere considerazioni che altri colleghi hanno già espresso. Questa temporaneità, con il passare degli anni si è progressivamente avvicinata all'iniziativa della Commissione antimafia, avallata poi dal Parlamento. Non dobbiamo nasconderci che, in maniera corale, questa Commissione si è posta ad un certo punto il problema di una temporaneità che non aveva più senso, perché andava rinnovata di volta in volta e, di fatto, essendo passati dieci anni, era diventata concettualmente qualcosa di diverso, soprattutto rispetto alla situazione originaria, che determinò l'avvento di questa misura nel nostro ordinamento.

Come tutti sappiamo, ed è inutile ripetere, si è giunti alla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 che ha stabilizzato nel nostro ordinamento questa misura, senza esaurire in ciò il suo contenuto, avendo cercato di dare un assetto normativo equilibrato soprattutto in relazione alla *ratio* fondamentale della norma. Ciò va riconosciuto non solo alla Commissione ma soprattutto al Parlamento. Si trattava, infatti, di una necessità.

Ricordo che nella prima fase in cui ero Sottosegretario alla giustizia e avevo la delega in materia di regime previsto dall'articolo 41-*bis* intervenne una sentenza della Corte costituzionale (che tra l'altro non era la prima), che, letta con serenità d'animo e con un pizzico di intelligenza, che nella vita non guasta mai, era sostanzialmente un preavviso di incostituzionalità. In altri termini, la Corte dichiarava (parlo di misure) che tutto quello che ha natura meramente afflittiva va eliminato, non avendo nulla a che vedere con la finalità della norma che è chiara e netta ed è una soltanto: creare una condizione del detenuto tale da impedirgli o (per continuare a cedere allo scetticismo personale di cui parlavo prima) a rendergli quanto più difficile possibile la comunicazione con l'esterno.

Feci un'opera di taglio e cucito, se così la si vuole definire, modificando i decreti, eliminando quello che, a mio parere, appariva di natura esclusivamente affittiva e non aveva nessuna connessione funzionale con la finalità della norma. Questa mia scelta suscitò polemiche anche da parte di autorevoli colleghi magistrati. Mi piaceva pensare allora e mi piace pensare ancora oggi, che non avevano letto la sentenza della Corte costituzionale perché se l'avessero letta quell'«autorevole» verrebbe immediatamente da me ritirato. Mantengo tale termine ancora oggi perché sono convinto che commentarono la modifica di quei decreti non conoscendo la sentenza della Corte costituzionale, che per la verità era di una chiarezza solare, come spesso accade per la Corte.

Quindi, il nuovo assetto normativo, al di là del gran pregio della stabilizzazione dell'ordinamento, è rilevante anche perché ha dato dei riferimenti assai precisi al contenuto dei singoli provvedimenti amministrativi che il Ministro emana con riferimento a questo o a quel detenuto.

Fatta questa premessa, mi avvio a concludere il mio pensiero su uno degli aspetti dell'iniziativa in atto di questa Commissione e che riguarda la valutazione della congruità normativa. Ad onta del pessimo uso che alcuni tribunali di sorveglianza hanno fatto di questa normativa e – aggiungerei – grazie all'intervento della Corte di cassazione, il nostro giudizio sulla normativa può rassicurarci. Nessuno può mai escludere *a priori* interventi migliorativi nei confronti di qualunque legge. Le leggi, come le sentenze dei giudici, sono atti umani per definizione perfettibili. Tuttavia, anche da una ricognizione dei pareri espressi dai tribunali di sorveglianza, che sono gli uffici giudiziari più direttamente interessati all'interpretazione di questa normativa, il quadro che ne viene nel complesso è di apprezzamento quasi generale da parte dei tribunali medesimi. Vi è poi la questione, che mi sembra veramente superata, del termine di dieci giorni previsto dalla legge per il difensore, che crea un problema se considerato assieme alla previsione di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale in ordine al tempo entro il quale deve intervenire la decisione. Giustamente però questo problema è stato superato in via applicativa, giacché, ritenendo tale termine di natura ordinatoria perché privo di sanzione, come tale non comporta alcuna conseguenza catastrofica. Si tratta quindi di uno di quei casi in cui in via interpretativa si può agevolmente superare una distonia di tipo normativo. Non ci attiviamo ora a chiedere al Parlamento di modificare questo o quell'altro termine. Diamo la questione per superata.

Un'analoga considerazione devo esprimere a proposito delle questioni, che poi abbiamo scoperto portarono a quell'elevato numero di dichiarazioni di inefficacia. Come tutti sappiamo, si tratta di questioni poste da una certa giurisprudenza di alcuni Tribunali di sorveglianza. Mi riferisco allo scioglimento del cumulo, alla valutazione del titolo reato presupposto, con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 356 del 1992 e poi al famoso problema delle proroghe, vale a dire se vi era o meno un'inversione dell'onere della prova in ordine alla permanenza dei vincoli con l'associazione esterna al carcere.

Per spirito di non so cosa, francamente, salto ogni commento a questo tipo di interpretazione data dai tribunali di sorveglianza. Ne abbiamo viste tante, Presidente, però ogni tanto riusciamo a vedere cose che ancora riescono a meravigliarci in maniera inimmaginabile, anche se siamo navigati. Per fortuna, come accennavo prima e come ricordo rapidamente, è intervenuta la Corte di Cassazione, che ha chiarito il tipo di interpretazione che andava data a queste tre questioni per rimanere correttamente nell'ambito della legge. Mi auguro e anzi darei per scontato che questa sarà la giurisprudenza che guiderà nel futuro i tribunali di sorveglianza, per cui anche da questo punto di vista possiamo valutare positivamente la ricognizione sulla congruità normativa.

Non accenno al famoso provvedimento del tribunale di sorveglianza di Torino, che inventa una dissociazione che la legge non prevede, altrimenti rischio solo di fare polemiche. Tra l'altro, ho una notevole *vis* polemica, quindi o mi fermo prima, oppure poi è un disastro. Perciò stamattina decido di fermarmi qui, perché voglio andare alla sostanza del problema.

A proposito della valutazione dell'atteggiamento dei pubblici poteri interessati alla questione, che è uno degli aspetti dell'iniziativa in atto di questa Commissione, le procure generali non ne escono certo bene, anzi ne escono male. C'è stata un'inerzia davvero imperdonabile, ma anche sotto questo punto di vista - lo abbiamo appreso nell'audizione del Procuratore nazionale antimafia - si sta cercando di creare una situazione tale per cui è presumibile che tale inerzia debba venire meno in futuro. Anche il Ministro della giustizia ha manifestato un'inerzia assoluta in questa vicenda. Ho troppe occasioni per polemizzare con lui, ma non cedo mai a nessuna, perché non amo sparare sulla Croce rossa, non è né nella mia cultura, né nel mio stile. Egli dovrà pure spiegarci (ma magari non glielo chiediamo nemmeno, altrimenti poi viene a parlarci della taglia, quindi lasciamo perdere) per quale motivo, anche se la legge prevede la possibilità di emettere e prorogare questi provvedimenti per un periodo di due anni, si continua in maniera assolutamente imperterrita ad emetterli sempre per un anno. Ma lasciamo perdere la Croce rossa, tanto non credo che possa darci elementi tali da giustificare la scelta politica che sta alla base di tutto ciò.

Rimane un'altra questione, che va chiarita con fermezza, quella della personalizzazione del regime. La legge non consente interventi, come dire, di taglio e cucito, per cui il singolo *boss* mafioso va dal sarto che gli cuce addosso il suo 41-*bis* griffato. La *griffe* si impone dovunque nella vita di oggi, ma non nel 41-*bis*, perché la legge non consente a chicchessia, sia pure a un tribunale o a un magistrato di sorveglianza, di compiere questo tipo di intervento.

Chiariamo perciò una volta per tutte che si può accogliere un reclamo, si può - nell'ambito del compito istituzionale, salva la propria coscienza - fare quello che si crede opportuno, ma non si può violare la legge personalizzandola, per tutta una serie di conseguenze che ciò com-

porta e che sono ben note a tutte noi, anche per la loro assoluta evidenza, e che dunque è del tutto inutile ribadire.

Rimane la questione di fondo, l'unica che conta. Mi riferisco all'applicazione concreta, cioè che cosa accade in questo momento ai vari detenuti sottoposti alla misura del 41-*bis*: sono realmente messi in condizione di dare concreta e quotidiana materializzazione alla previsione normativa o no?

Da quello che risulta (mi riferisco in particolare alla nota del Procuratore nazionale antimafia del 27 settembre 2004, così faccio un'unica precisa citazione), sulla scorta delle indagini svolte e delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia già sottoposti al 41-*bis*, le modalità poste in essere dai detenuti interessati per eludere il 41-*bis* sono varie e variegate. Comunque, possiamo affermare senza ombra di dubbio - e lo facciamo con qualche amarezza - che questo 41-*bis* fa acqua da tutte le parti (rimango coerente all'immagine che ho adoperato del permeabile e dell'impermeabile). Questo è il problema, non ce n'è un altro. Potevano esserci altri problemi, per esempio quelli sul piano normativo, e invece sotto questo profilo possiamo stare tranquilli: abbiamo svolto un'azione meritoria come Commissione, abbiamo dato un impulso all'intervento del Parlamento, che una volta tanto ha fatto una buona legge. La verifica di questa legge sul campo si è risolta in maniera sostanzialmente positiva e quindi siamo a posto. Ma al contempo siamo nei guai, perché - come spesso accade - il vero terreno per misurare la bontà di una legge non è il testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma sono gli effetti che quella legge in concreto comporta. Certo, una legge che nasce male difficilmente potrà comportare effetti positivi, però altre volte buone leggi poi applicate male tradiscono nei fatti la loro natura positiva. Questo è uno di quei casi.

Dobbiamo quindi concentrare la nostra attenzione, per la parte che istituzionalmente ci compete, per trovare una risposta al seguente quesito: cosa si può fare in concreto per rendere serio non un 41-*bis*, ma tutti i 41-*bis* applicati, che come sappiamo sono oltre 600.

Leggo in questa bozza di relazione alcune proposte, che in linea di massima condivido. Il problema fondamentale è rendersi conto che il detenuto sottoposto al 41-*bis* va in dissolvenza per definizione rispetto alle indagini che la polizia giudiziaria continua a condurre su una certa organizzazione mafiosa. Con ciò non voglio assolutamente avanzare nemmeno una larvata riserva sul modo di condurre le indagini; è normale, fisiologico che ciò accada, sarebbe strano il contrario, perché quello è già un risultato acquisito. Si è riusciti a far condannare il mafioso e a farlo sottoporre al 41-*bis*, quindi si preferisce lavorare su altro. Il punto invece è che questa dissolvenza deve rientrare e cioè i riflettori dell'indagine debbono essere accesi non soltanto sui componenti dell'associazione che continuano ad operare nel contesto sociale, ma anche su quelli ristretti e sottoposti al 41-*bis*, perché essi continuano a far parte dell'associazione, se - come fanno - riescono con quella ad avere rapporti e comunicazioni o addirittura, quando si tratta di figure apicali, a dare ordini da dentro al carcere agli eventuali correi ancora all'esterno.

Nella bozza di relazione, si è ipotizzato di costituire dei corpi specializzati, soprattutto presso il ROS, lo SCO, il GICO e anche la polizia penitenziaria, coordinati tra di loro. La parola del coordinamento in questa materia e in altre analoghe è ricorrente da chissà quanto tempo e non sempre facilmente realizzabile, però in questo caso dobbiamo cercare una realizzazione concreta, o almeno dobbiamo sperarci. Questa mi sembra una strada percorribile; in fondo è una sorta di monitoraggio nello spiccio, nel quotidiano del mantenimento o meno di rapporti del detenuto sottoposto al 41-*bis* con la parte dell'organizzazione che è all'esterno. Non vedo altre grandi possibilità, però mi permetto di aggiungere – non ho letto una proposta simile, può darsi che mi sia sfuggita – un'altra strada da seguire, fermo restando che sono d'accordo su questo suggerimento riguardante l'aspetto delle indagini e la possibilità di mantenere un monitoraggio costante sul ruolo di questi personaggi rispetto ai correi non ancora ospitati nelle carceri del nostro Paese. La questione è anche quella della gestione carceraria. Finché non è stato stabilizzato nel nostro ordinamento, l'istituto di cui all'articolo 41-*bis* si è sempre portato dietro questa sua connotazione di temporaneità, per cui probabilmente non sono mai stati fatti degli investimenti di lungo respiro all'interno del sistema carcerario italiano per creare delle sezioni realmente idonee. Infatti, la preconditione per sperare che funzioni è che l'ospitalità di questi personaggi avvenga in strutture che debbono essere state immaginate proprio per assolvere a quella funzione. Ce ne sono nel nostro sistema carcerario, indubbiamente, ma forse, dal momento in cui – ripeto – è stata sancita a livello normativo la stabilizzazione di questa misura nel nostro ordinamento, credo che bisogna chiedere al Ministro della giustizia di operare delle scelte precise, individuando in alcuni istituti penitenziari, quelli che già dispongono di queste strutture, dei settori (stavo dicendo bracci, ma è un termine che non mi piace) che possano offrire il meglio dal punto di vista logistico; contenitori attrezzati nel modo migliore possibile per contenere tutte le altre misure che devono ottenere il risultato di impedire o quantomeno di ridurre al massimo la possibilità di comunicazione con l'esterno. Credo possa bastare anche in pochi istituti, non ha importanza che ce ne siano sparsi su tutto il territorio nazionale, ma si attivi una precisa scelta di investimenti per avere questi contenitori – li chiamo così – che abbiano la caratteristica di prestarsi al meglio per la finalità che tutti conosciamo. Questa credo sia una iniziativa che la Commissione deve intraprendere, rivolgendosi ovviamente al Ministro responsabile, ossia al Ministro della giustizia.

Ho qualche perplessità – mi avvio alla conclusione, Presidente – su un'altra proposta che pure ha una sua suggestione. L'esperienza fatta dai tribunali di sorveglianza ci ha indotto – a me sicuramente, ma penso anche ad altri colleghi – ad immaginare la possibilità di trasferire la competenza in ordine all'articolo 41-*bis* dal giudice di sorveglianza, per esempio, al tribunale, sezione misure di prevenzione. In effetti c'è un problema di sistema, che parte anche da un riferimento di carattere costituzionale, per cui forse non possiamo uscire da questa competenza che deve pertanto rimanere verosimilmente ai tribunali di sorveglianza. La proposta è inte-

ressante perché aggira in qualche maniera il problema, prevedendo che ai giudizi davanti al tribunale di sorveglianza possa partecipare un pubblico ministero che ha condotto le indagini, sul territorio di provenienza del detenuto e dell'associazione della quale il detenuto fa parte. Da un punto di vista organizzativo mi sembra complicato, cioè immagino – tanto per rimanere legato alla mia precedente esperienza di magistrato – un detenuto sottoposto all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ristretto a Cuneo, ed un pubblico ministero che parte da Palermo per andare a Cuneo. Presidente, abbiamo svolto lo stesso mestiere e questo ci consente di essere assai sintetici.

Altra e diversa cosa è invece, valorizzato quell'aspetto delle indagini di cui parlavo prima e che è contenuto in una proposta che condivido, fare in modo che quel pubblico ministero, nei modi che vedremo, attraverso anche la struttura della Procura nazionale antimafia, possa far avere al collega, che non conosce la realtà criminale di appartenenza del detenuto delle cui sorti però deve occuparsi, tutto il materiale utile per poter sostenere le buone ragioni contrarie a quelle volute dal detenuto. Questo mi sembra praticabile. Magari potessimo permetterci il lusso di avere tanti pubblici ministeri e tante risorse, Presidente. Ci sono le macchine che non hanno la benzina; così leggo sul giornale. Mi auguro che non sia vero, ma l'informazione giornalistica è questa. Al di là di questa che può essere anche una *boutade*, non credo che la nostra struttura ci possa consentire un lusso che, come tutti i lussi, ha un senso, però non dobbiamo perdere di vista la realtà. Credo che l'idea sia buona e che quindi, senza la partecipazione fisica del pubblico ministero che opera nel territorio di appartenenza dell'organizzazione, e quindi del detenuto, si possa comunque dare un supporto conoscitivo al pubblico ministero presso il tribunale di sorveglianza sul risultato delle indagini svolte, che possa consentirgli di svolgere al meglio il proprio lavoro.

VIZZINI. Intervengo abbastanza brevemente per non ripetere cose già dette, anche se in parte credo vi siamo tutti costretti, partendo da una valutazione: io considero che l'attuale legge che ha stabilizzato il regime di cui all'articolo 41-*bis* rappresenta un punto di lavoro tra i più importanti svoltisi in questa legislatura, per la semplice circostanza che i Gruppi politici presenti in Parlamento, mettendo da parte le questioni di appartenenza, hanno voluto e saputo lavorare intorno ad un progetto volto ad essere mezzo di contrasto serio alla criminalità organizzata.

Dico questo perché sono convinto che questo mezzo va salvaguardato e su questo terreno mi auguro si resti anche nella redazione e approvazione del documento finale. Lo sforzo compiuto dal collega Maritati è sicuramente positivo ed encomiabile e il documento che ci ha presentato nella scorsa seduta può rappresentare un punto di partenza per costruire ancora una volta una unità di deliberazione della Commissione, ovviamente tenendo conto di alcune parti che possono essere ragionevolmente modificate attraverso emendamenti.

Come ha fatto il collega Ayala, vorrei ricordare il momento in cui nasce questa particolare disciplina, poiché ero anch'io in Parlamento. Anzi, per dirla sino in fondo, al momento della costituzione del Governo presieduto allora dall'onorevole Giuliano Amato, il partito di cui avevo l'onore di essere segretario subordinò la propria partecipazione al Governo proprio all'adozione di un pacchetto di provvedimenti tra i quali il carcere duro, essendo portatore di una proposta, che era stata presentata peraltro, oltre che alle forze politiche, anche alla procura della Repubblica di Palermo, alla presenza del dottor Paolo Borsellino, ancora ai tempi della gestione del procuratore Giammanco, tra la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio. In tale proposta, anziché l'Asinara, personalmente avevo identificato l'isola di Pianosa come punto di maggiore riferimento per una semplice circostanza: negli anni precedenti avevo fatto un'esperienza di governo come Ministro della marina mercantile e, essendo membro del consiglio di gabinetto, avevo inviato già all'allora ministro guardasigilli Vassalli una proposta sull'isola di Pianosa perché, per vincoli ambientali e vincoli di riserva, era sostanzialmente inaccessibile. È finanche vietato nella zona A della riserva fare il bagno a mare per un singolo cittadino, se non autorizzato dall'autorità di governo, e fatto divieto alla navigazione commerciale e da diporto di avvicinarsi a meno di un miglio alle coste, per cui mi sembrava davvero il punto di massimo isolamento possibile.

Credo che poi questa strategia abbia dato dei frutti che naturalmente, come tutte le cose della vita umana, una volta approvata una legge, la prima fase di funzionamento vede l'utente scioccato che soggiace al dispositivo di un fatto nuovo che non conosce, poi si comincia a lavorare per vedere come, all'interno delle maglie, si possa aggirare l'ostacolo. Abbiamo visto vicende di ogni tipo e colore, se così si può dire, sino ad arrivare alle proteste clamorose che, proprio per il loro svolgimento, dimostravano come il 41-*bis* facesse davvero acqua da tutte le parti. Dico questo pensando al fatto che in una serie di carceri con detenuti sottoposti al 41-*bis* ci fu un periodo in cui certe manifestazioni di sciopero, di rifiuto del cibo venivano fatte nello stesso giorno e nella stessa ora da tutti i reparti del 41-*bis*, il che vuol dire che «radio carcere», paradossalmente, funzionava anche per loro.

Andammo poi alle manifestazioni esterne che passarono per il proclama di Bagarella, per l'invito, attraverso i Gruppi radicali, agli avvocati parlamentari che culminarono con quello striscione esposto allo stadio di Palermo in occasione della partita Palermo-Ascoli. Quel tipo di partita ha un suo significato particolare, essendo l'avversario del Palermo in quella giornata una città che ospita un carcere dove ci sono detenuti sottoposti al 41-*bis*. Come conoscitore di questioni inerenti il calcio palermitano e non di componente della Commissione antimafia dico che quello striscione è stato esposto alla curva sud dello stadio di Palermo la curva, cioè, dove non vi è tifoseria organizzata per un semplice motivo: la questura e le forze dell'ordine conoscono tutti i capi della tifoseria organizzata che non avrebbero mai consentito che si mettesse quello striscione

perché sarebbero stati chiamati di lì a poco per rivelare i nomi degli organizzatori; se non lo avessero fatto sarebbero stati considerati loro i responsabili dell'iniziativa.

La curva sud allo stadio di Palermo è un po' «terra di nessuno», è terra dove appare di tutto. Lo stesso striscione a favore della piccola Denise scomparsa, mentre in altre parti dello stadio è stato fatto in termini di esclusiva liberazione, lì è stato fatto con uno striscione che diceva: «...i bambini non si toccano. Liberare Denise» come se, invece, i grandi si potessero toccare.

Purtroppo, va detto, che ancora oggi, di fatto, per quanto si è arrivati vicino agli ambienti che possono avere ispirato lo striscione, i responsabili materiali di quello striscione non sono stati rintracciati, anche perché il sistema di sorveglianza delle telecamere - questo diventa un punto focale per la parte successiva del ragionamento sul 41-bis - ciò che serviva per mantenere l'ordine pubblico all'interno dello stadio in quella particolare fase del campionato non funzionava; non ci sono, quindi, filmati che documentino quell'episodio se non rari fotogrammi scattati da fotografi.

Da quel momento in poi, improvvisamente, è sembrato che la fermezza dello Stato avesse ottenuto una grande vittoria. Tutto, infatti, si è placato tanto da far pensare che, evidentemente, avevano realizzato che non ci fosse nulla da fare, che avessero accettato la sconfitta tenendosi il 41-bis.

Probabilmente così non è stato. Hanno iniziato a capire che non trovando alcun riscontro alle loro proteste dovevano adattarsi a trovare sistemi che consentissero di migliorare la loro capacità di comunicazione, un po' come dei *by-pass* naturali che si formassero all'interno delle carceri per poter comunicare.

Le inchieste più recenti svolte senza l'ausilio dei collaboratori di giustizia (faccio riferimento a quella della procura di Palermo nel caso del boss di Partinico Vitale) dimostrano che è avvenuto tutto e di più.

Questo deve farci riflettere sul fatto che la questione di fronte alla quale ci troviamo non è semplice anche perché, diciamo francamente, un mafioso condannato che decide di non collaborare, che non fornisce alcun ausilio alla giustizia, è tendenzialmente un soggetto portato naturalmente, per la scelta che ha fatto di resistere duramente in carcere, a tenere rapporti con l'esterno.

Il discorso può funzionare soltanto al contrario. Se l'esterno «posa», per così dire, il mafioso detenuto finisce il rapporto ma non è mai il mafioso detenuto che ha deciso di non collaborare con la giustizia ad avere interesse a rescindere questo tipo di rapporto che può portargli soltanto aiuto economico, prestigio e dimostrare che egli è ancora capace di comandare sul territorio. Questo è il punto dal quale dobbiamo partire per vedere a quale conclusione si può arrivare.

Entro ora nel merito dei punti contenuti nella relazione in questione, che ha due facce: la prima quella relativa alle revoche sulle quali, oggettivamente, la relazione ci fornisce un quadro chiaro, ricordando i 72 annullamenti del 2003 di cui solo 6 per cause ineccepibili, le altre, con tutta

una serie di questioni interpretative che non riassumo per brevità, che naturalmente possono far molto discutere. Solitamente, le lamentele di un organo legislativo nei confronti di un altro organo dello Stato portano ad effetti opposti da quelli desiderati perché è costume della magistratura, quando è criticata dal potere legislativo, mettersi a tavolino per cercare di motivare ancor meglio le proprie decisioni a dimostrazione del fatto che era nel giusto prima e vuole continuare ad esserlo.

Abbiamo, pertanto, solo due strade da percorrere: quella dell'impugnazione vittoriosa da parte delle procure, ovvero quella di una modifica della normativa.

Questo rapporto di lamentela e critica del legislativo non ha mai portato ad un cambiamento di rotta nella giurisprudenza, ma, anzi, al rafforzamento delle motivazioni che hanno portato alla lamentela. Questo mi sembra stia nella logica delle cose.

È chiaro, invece, che la censura che viene fatta – non a torto – dalla relazione sull'atteggiamento processuale delle procure generali, che hanno proposto solo nove impugnazioni, è sicuramente un punto su cui riflettere.

Per il resto, e venendo al tema del nodo dei rapporti con l'esterno, il problema non è né facile da affrontare, né da risolvere perché ci troviamo in un sentiero strettissimo che sta tra la giurisprudenza della Corte costituzionale (quindi la necessità di garantire diritti fondamentali a tutti i cittadini, ancorché detenuti con il 41-bis) e un inasprimento del regime: due cose assolutamente non conciliabili tra di loro.

Credo che le proposte avanzate dal relatore (mi riferisco alla formazione di un nucleo di polizia specializzata, alla possibile partecipazione all'udienza del tribunale di sorveglianza del pubblico ministero del luogo in cui opera l'associazione criminale di riferimento, alle linee di rafforzamento delle attività di coordinamento investigativo e giudiziario mirate all'accertamento delle situazioni di fatto che consentano l'efficace applicazione del regime speciale) siano assolutamente valide, e si possano portare avanti anche se non risolutive.

Qual è allora lo sforzo che possiamo fare? Innanzitutto, concordo con le soluzioni proposte dal senatore Ayala, intervenuto questa mattina prima di me; in secondo luogo, vorrei fare un'osservazione di natura pratica. Non credo dovremmo trovare un sistema simile a ciò che vediamo accendendo la televisione. In un Paese in cui tutto è diventato un «Grande Fratello» se non possiamo restringere le libertà personali possiamo però ben avere una serie di strumenti attivati all'interno delle carceri per controllare minuziosamente tutto ciò che avviene. Posso, cioè, ricevere un figlio, un familiare stretto ma tutto quello che avviene durante il colloquio può essere in qualche modo registrato, filmato per consentire di fare un'analisi, ed è questo un compito molto faticoso. Non se ne lagnino quelli del 41-bis perché questo fatto nel nostro Paese è successo a molti di noi nello svolgimento di attività non criminose come quella politica. Non si lamentino i detenuti *ex* articolo 41-bis se a questo dovranno essere soggetti, con l'impiego di personale qualificato che possa poi decifrare, comprendere, prevenire tutta questa situazione, anche studiando in correlazione i movimenti

esterni dei sodali che si ritiene abbiano interesse ad avere un collegamento con i singoli detenuti.

È questo l'impegno di un regime carcerario che va certamente difeso e sponsorizzato all'esterno con grande chiarezza perché non esista mai un dubbio.

Stiamo attenti perché in questo periodo ho visto sviluppare due dibattiti pericolosi: quello sui collaboratori di giustizia e quello sull'articolo 41-bis, in cui il partito della legittimità, il partito dello sdegno finisce, rispetto ai benefici carcerari, per essere molto limitrofo rispetto a quello che in buona sostanza rischia di voler concludere con l'abolizione delle leggi e dei benefici premiali ai collaboratori di giustizia, con il ridare dignità di cittadini dello Stato ai detenuti ex articolo 41-bis. Non vorrei che alla fine a ringraziare di tutto questo fossero proprio le organizzazioni mafiose che naturalmente, vedendo rallentare i vincoli, potrebbero vivere con molta più tranquillità.

Abbiamo lavorato in una direzione opposta, anche a costo di essere in alcune circostanze ancor più impopolari. È capitato infatti anche questo: chi cerca di spiegare con calma perché bisogna applicare certe leggi è naturalmente molto meno popolare di chi comunque fa la battaglia attraverso strumenti garantisti nei confronti di tutti, e anche nei confronti dei detenuti ex articolo 41-bis.

È chiaro che si può andare verso una specializzazione di alcune carceri dove si possa attuare quanto necessario. Sono però personalmente convinto che, quando ci sarà la consapevolezza piena che indietro non si torna neanche di un centimetro rispetto a quanto abbiamo fatto, potrà scattare in qualcuno la molla a pensare che l'unica via per allentare i vincoli è fornire una collaborazione allo Stato; quindi avere altri strumenti per poter combattere - io spero - al fine di dare il colpo finale alla criminalità organizzata, anche se non mi sembra molto vicina questa data. Ricordo che, quando ero un giovane deputato, fui aggredito dalla stampa e dalle dichiarazioni di un commissario antimafia che proclamava che, entro il 2000, Cosa Nostra sarebbe stata sconfitta. Egli fu insultato da tutti, i quali gli dissero che era un lassista perché era un concetto inaccettabile per tutti che sino al 2000 dovevamo sopportare la mafia.

AYALA. Io replicai dicendogli che era un ottimista.

VIZZINI. Detto questo, ho pensato nella prima fase di lavorare per me; successivamente ho cominciato a pensare che lavoravo per i miei figli ed ora comincio invece a pensare che forse sto lavorando per i miei nipoti, ma si tratta pur sempre di un traguardo. Penso che anche da questo dibattito si possa uscire con un documento finale sul quale lavorare per apportare alcune necessarie modifiche. In ogni caso, rappresenta l'impegno dell'intera Commissione antimafia, senza distinzioni di parti politiche, che la politica in quanto tale si schiera in prima linea contro le organizzazioni mafiose di ogni tipo presenti sul nostro territorio nazionale.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,25).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 11,26).

ZANCAN. Presidente, devo anzi tutto esprimere il mio ringraziamento all'opera del senatore Maritati che documenta un impegno e un'attenzione forte nel contrasto alla criminalità organizzata, un esame puntuale delle problematiche sulle quali anticipo subito dovrò divergere in merito ad alcuni punti.

Per far comprendere ai colleghi anche le ragioni interne a tali divergenze, debbo dire che sono arrivato a votare a favore della normativa 23 dicembre 2002, n. 279 essenzialmente per quattro ragioni (voto che non rimpiango ma anzi riconfermo in questa sede), dopo un lungo travaglio personale, in quanto l'articolo 41-*bis* non apparteneva alla mia cultura, al mio vissuto professionale.

La prima ragione è perché mai come in questo periodo l'antistato è forte, e lo era il 23 dicembre 2002 e lo è purtroppo – ahimè – forse ancor più alla fine del 2004. Questa ragione, quando siamo in presenza di lotta tra Stato ed antistato, non ci può non vedere uniti e schierati a favore dello Stato.

La seconda ragione è che sono convinto che la legge in titolo rappresenta una svolta nel controllo giurisdizionale sulle misure.

La terza ragione è che il passaggio dalla legge a tempo alla legge a regime non è un'eccezione bensì una regola comune. Le regole comuni sono sempre più apprezzabili delle norme eccezionali.

Infine, per quanto riguarda la quarta ragione, specificando le regole e i contenuti del regime detentivo differenziato, la legge si muoveva nell'ottica di parificare la situazione di tutti i detenuti differenziati.

Questo complesso intreccio di ragioni mi ha convinto e mi convince tuttora della bontà di un voto a favore, per il quale nutro peraltro iniziali perplessità.

Detto questo, seguo lo schema assolutamente puntuale della relazione redatta dal senatore Maritati, esprimendo considerazioni talvolta in contrasto e talvolta a favore.

Il primo punto molto tormentato è quello relativo a quanto deve succedere sciogliendo il cumulo. Sappiamo che in via esecutiva i reati di cui all'articolo 4-*bis* passano davanti ai reati non tali, per cui si scontano prima quelli *ex* articolo 4-*bis* e poi gli altri. È possibile protrarre il regime penitenziario detentivo differenziato anche per i reati che non siano *ex* articolo 4-*bis*? Nel testo del senatore Maritati le due opinioni contrastanti sono ben lumeggiate e si fronteggiano.

Si ricorda che la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 30 giugno 1999 aveva previsto che, nel caso di scioglimento del cumulo giuridico rispetto alle pene irrogate, una volta scontate le pene *ex* articolo 4-*bis*, per i benefici di esecuzione (semilibertà, affidamento e quant'altro) si dovesse seguire il regime ordinario e non quello di cui all'articolo 41-*bis*. Si è obiettato, e si obietta nel testo, che qui non siamo nel campo dei be-

nefici penitenziari, ma nel campo della mera differenza, dovuta a ragioni di prevenzione, di esecuzione della pena. Riconosco l'esistenza di questa diversità, così come riconosco che è difficile il passaggio dalla sentenza delle sezioni unite all'applicazione in tema di 41-bis. Mi fermo però ad un dato letterale molto semplice. Nel testo che abbiamo approvato all'unanimità, abbiamo riconosciuto che il 41-bis può essere applicato solo in conseguenza di condanne *ex 4-bis* e di reati connessi alle medesime condanne. Allora mi pongo un problema, che può anche essere teorico, ma non è poi fuori dal mondo. Supponiamo che il partecipe al capo di un reato associato *ex 4-bis* uccida la moglie per gelosia, nella certezza che l'uccisione non sia avvenuta a scopi mafiosi, perché sappiamo che esiste una possibilità di connessione, tra omicidi anche apparentemente passionali, a fatti di 4-bis, ma davvero per gelosia. Non è che questa persona sia pericolosa e quindi deve essergli ristretta la possibilità di comunicazione. E' che andiamo contro il volere della legge, perché questa poteva benissimo non agganciare al dato sostanziale di commissione di determinati reati la valutazione di pericolosità idonea a dar luogo al regime di 4-bis. Ma non l'abbiamo voluto, perché c'è una valutazione mista: sostanziale (commissione di un reato o di reati connessi) e poi una misura di prevenzione (disposizione del 41-bis). Noi legislatori avremo ben potuto dire: allorquando si verifica una situazione di prevenzione tale, cambia il regime, attraverso una certa procedura di decreto ministeriale e quant'altro, a prescindere dalla commissione di reati. Se abbiamo fatto questa scelta di sostanza e di prevenzione, non la possiamo abbandonare e non possiamo dire che quando si sconta esclusivamente un reato comune, non si può essere pericolosi. Ci sono persone che commettono solo reati comuni che hanno un'estrema pericolosità. Faccio il caso tipico dell'omicidio all'interno di una famiglia. Quando l'omicida uccide la moglie e prima di essere arrestato dice: «Adesso faccio una strage di tutti i parenti di mia moglie», magari perché ce l'ha con il suocero, commette un reato comune, ma non possiamo applicargli il 41-bis. Non possiamo, anche se lui vuole comunicare fuori ai suoi eventuali complici il modo di uccidere il suocero, porlo a restrizione in base al 41-bis.

Per le ragioni appena citate, che sono tecnico-giuridiche e anche un po' di principio, perché il caso di un imputato di 41-bis, che commette un reato disconnesso dai reati di 4-bis è un caso di scuola, ma il diritto è fatto anche nei casi limite. Se non avessimo attenzione a tali casi, non ne avremmo per il diritto.

In questa ipotesi, che comunque non è frequente, credo non si possa proseguire nella detenzione speciale differenziata di cui al 41-bis. Quindi manifesto un parere in dissenso dall'ottima relazione del senatore Maritati.

Secondo problema, per il quale invece mi schiero a favore, anche se con un piccolissimo distinguo. Nelle procure della Repubblica si lavora male, si lavora in modo grossolano, senza alcuna attenzione giuridica. Infatti, contestare l'aggravante dell'articolo 7 dovrebbe essere un'operazione facilissima, non dico ai pubblici ministeri di esperienza, ma agli uditori giudiziari. Spesso e volentieri ci si dimentica della contestazione. Ma que-

sta dimenticanza formale può incidere rispetto alla possibilità di estendere la detenzione differenziata ai reati ai quali, pur avendo assolutamente natura commessa a reato di cui al 4-*bis*, manca però l'aggancio formale, cioè la contestazione aggravante? Qui sì c'è una sentenza in termini della Corte di cassazione, la quale ha detto che non si deve avere riguardo al dato formale della contestazione, ma al dato sostanziale di che tipo di reato si tratti. E' un modo un po' anomalo, perché siamo ad un tribunale di sorveglianza che deve fare un procedimento *incidenter tantum* per decidere se esista un'aggravante che non è stata contestata nel processo di merito, è sicuramente un ripiego eccezionale, ma credo sia assolutamente possibile. Infatti, siccome la norma parla di connessione con i reati di associazione, questa può anche essere verificata dal tribunale di sorveglianza. Vengo ora al piccolissimo distinguo, che comunque non credo sia né nella penna né nel pensiero del senatore Maritati. Se nel processo di merito questa aggravante viene esclusa, anche errando, il magistrato di sorveglianza, che è poi un giudice dell'esecuzione, deve prenderne atto. Se ci sono state una contestazione e un'esclusione, non può fare un secondo giudizio e dire che per lui era aggravato. Fatto questo lieve distinguo, che però non mi sembra sia nell'animo del senatore Maritati, sono d'accordo sulla soluzione da lui data in caso di assenza della contestazione formale dell'aggravante.

Vengo ora ad altri punti, sui quali sono molto fermo. Nella relazione si cita una sentenza del tribunale di sorveglianza di Torino, che ha annullato un provvedimento di applicazione del regime, dando credito ad una presunta dissociazione. Purtroppo non ho ancora potuto verificare il fascicolo, ma conosco il rigore e la severità di quel tribunale, che ne fanno uno dei meno appetiti d'Italia dai detenuti di qualsiasi tipo. Allora, mi sembra molto strano, *tantundem dormitat Homerus*, ma vorrei verificare e in ogni caso non credo che sia compito della Commissione antimafia dare un giudizio nel merito di un provvedimento. Ripeto, non lo dico per ragioni di campanile, lo direi anche se fosse una sentenza del tribunale di sorveglianza di Palermo, ma credo che non sia possibile per la Commissione antimafia, in una sua relazione che giustamente deve essere pubblicizzata, dare delle valutazioni così pesantemente di disvalore rispetto ad una pronuncia del tribunale.

Sono d'accordo anche io, invece, sull'opportunità della critica al Ministero che non ha compreso che l'adozione del termine di due anni per la validità del decreto era di sostanziale interesse per tutte le parti, in particolare per quella gravata dal provvedimento, che aveva quindi spazi e tempo per fare eventualmente una sua rivisitazione del tutto, nello stesso tempo dando sostanza al provvedimento che non avesse in questo modo l'affanno di una scadenza troppo ristretta. Quindi, mi permetto di sottoscrivere un appunto sul limitato utilizzo del termine più ampio di due anni.

Non mi sento di sottoscrivere, invece, la relazione laddove, a pagina 13, si critica l'atteggiamento processuale delle procure generali, stigmatizzando il fatto che vi sarebbero state solo 9 impugnazioni sulle 65 ordi-

nanze. Non mi sento di sottoscrivere tali affermazioni per tre ragioni: la prima, di premessa, è che non credo sia compito della Commissione antimafia muovere delle critiche giuridiche, piuttosto, partendo da fatti giuridici, sarebbe suo compito proporre misure di contrasto migliori. In secondo luogo, non dimentichiamoci che il ricorso per Cassazione è meramente di legittimità: quindi, se qui vi sono provvedimenti di fatto purtroppo il ricorso è *inutiliter dato*, perché soltanto se vi sono delle ragioni di legittimità esso può essere proposto. In terzo luogo, con decreti di un anno spesso non c'è tempo. Allora, prima di fare degli appunti alle varie procure generali, vorrei verificare, magari tramite i nostri ottimi consulenti: prima di fare una critica, voglio vedere. Allora, o noi siamo in grado di fare un esame delle 65 ordinanze (tolte le 9 impugnate, sarebbero 56), o noi siamo in grado di dire che c'è qualcosa che non funziona perché era vistoso un vizio di legittimità e quindi la procura generale doveva comunque fare ricorso; ovvero, se siamo in un intreccio motivazionale di fatto, con scarso tempo a disposizione per rendere utile il ricorso per Cassazione, credo che il dato vada raccolto, ma non possa essere censurato nei termini in cui ciò viene fatto nella relazione.

Si approva l'indirizzo della Cassazione che, sostanzialmente si dice, è buono perché sia in materia di scioglimento del cumulo sia in materia di contestazione dell'aggravante sarebbe rispondente a quello che è il nostro pensiero: ma noi non possiamo fare un apprezzamento di questo tipo. Non so se mi spiego: la Commissione può prendere atto delle decisioni, può proporre delle soluzioni, ma non può schierarsi contro le procure generali o a favore della Corte di cassazione: questo è asistemico, anzi, a mio giudizio è contro il sistema.

Venendo al problema dell'uniformità di trattamento, mi risulta che il Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino dia un piccolo contenitore portando i pacchi da due a quattro: qui siamo veramente all'interno della svolta giurisdizionale. O noi accettiamo che il magistrato di sorveglianza entri all'interno del caso specifico, oppure ne facciamo un decreto amministrativo e accettiamo l'amministrativizzazione del provvedimento; ma se accettiamo la giurisdizionalizzazione, ciascun provvedimento giurisdizionale ha per definizione un riferimento alla persona, quindi anche su questo punto sarei abbastanza perplesso.

Certamente il Ministero deve fare di più rispetto alle informative; bene fa la relazione a fare questa critica sulle scarse informative, sullo scarso monitoraggio, a 360 gradi ed io la condivido, perché in questa materia deve esservi assolutamente un monitoraggio.

Sulla questione della competenza, molto bene nella relazione si dà atto dei pro e dei contro. Devo dire, però, che io sono conservatore in materia di procedura, perché la norma per diventare vivente, per usare un'espressione della Corte costituzionale, deve entrare nel costume. Perché un individuo appena arrestato in America dice subito: mi avvalgo della facoltà di astenermi dal rispondere e chiedo di chiamare il mio avvocato, che è un principio di civiltà? Perché i cittadini lo sanno? Perché la legge Miranda (signor Presidente, lei sa che le mie generazioni sono sempre par-

ziali) è di un secolo fa. Anche la legge processuale deve allora entrare nel costume e siccome vi sono dei pro e dei contro tra il tribunale di sorveglianza e quello di prevenzione, siccome tra l'altro, purtroppo, i tribunali di prevenzione lavorano a scartamento ridotto (per esempio, una grossa sede giudiziaria come Torino ormai ha un numero di procedimenti all'anno che si conta all'interno della decina e non delle centinaia), considerando cosa comporta il rimettere in pista un Tribunale che non ha un grosso carico per una materia che invece è sempre molto calda, molto intensa, ebbene, a me sembra che i pro e i contro si bilancino e che quindi, in materia di rito, se non c'è uno straordinario vantaggio sia meglio seguire la vecchia strada per la ragione che ho detto, cioè che la procedura deve entrare nel costume, deve essere recepita dagli operatori e dagli utenti del fatto penale.

Sono assolutamente d'accordo sul fatto che il controllo sul regime del 41-*bis* debba avvenire per il tramite di una polizia penitenziaria specializzata; mi sembra questa la più importante proposta operativa formulata nella relazione, che mi consente anche di dire che non possiamo attribuire valore ai quattro pacchi invece di due, al colloquio in più o in meno: si tratta di avere una polizia penitenziaria specializzata e non è un problema di avere abbondato nelle concessioni, così come dice il testo di legge. Le concessioni al testo di legge sono in sintonia con sentenze della Corte costituzionale e non credo si possa tornare indietro; si può però andare indietro nell'attenzione, perché il personale, certo, è dirigente, è impegnato, è corretto, ma soltanto la specialità, l'aver l'occhio, il fiuto, saper capire quando ci può essere il colloquio che può dare luogo a comunicazioni o invece il pacco che può contenere qualcosa di anomalo, può fare la differenza. Tutto ciò deriva da una fortissima specializzazione che anche io quindi mi auguro, come il senatore Maritati.

In conclusione, la relazione merita a mio avviso un positivo giudizio; su alcuni punti manifesto il mio dissenso, ma auspico che ragionandone assieme e con il relatore si riesca a trovare un punto di incontro.

PRESIDENTE. Vorrei fare solo un inciso, visto il riferimento ai poteri della Commissione. Le valutazioni espresse nei confronti della giurisprudenza della Corte di cassazione derivavano dall'identità di vedute tra il legislatore (così come espresso nei lavori preparatori della riforma) e l'interpretazione data dalla Corte di cassazione che, fra l'altro, fa giustizia di una giurisprudenza che ha informato di sé tutti i 56 provvedimenti non impugnati di cui abbiamo parlato e che attuavano invece un'interpretazione di tipo diverso. Da qui discende il rilievo, condivisibile o meno nel metodo, nei confronti delle procure generali soprattutto perché alcuni tribunali di sorveglianza hanno modificato il numero dei colloqui e il trattamento in sé, anche se la legge non attribuisce loro tale potere. Ciò porta a un problema concreto molto serio perché, come volgarmente si suol dire, vi saranno figli e figliastri, con tutto ciò che consegue nella linearità della vita carceraria.

NAPOLI Angela. Presidente, sarò breve perché mi soffermerò solo su due punti che reputo essenziali. Ferma restando la bontà della stabilizzazione del regime cosiddetto di carcere duro, vale a dire l'applicazione dell'articolo 41-*bis*, ritengo che nell'ambito della valutazione e delle risultanze dell'indagine prodotte da questa Commissione bisognerebbe soffermarsi su due aspetti specifici.

Il primo punto concerne la revoca del regime, anche se mi rendo conto che si tratta di una mia valutazione personale forse estremamente rigida. Il secondo punto concerne il controllo.

La mia valutazione sulla revoca del regime deriva anche dalle risultanze dell'indagine che abbiamo svolto e che sono state peraltro correttamente espresse nella relazione del senatore Maritati. Questa mia valutazione mi porta a considerare inimmaginabile che la revoca del regime di applicazione dell'articolo 41-*bis* per un boss o per un terrorista possa essere attuata a distanza di solo un anno di tempo dall'applicazione stessa. Spiego subito le ragioni di questa mia valutazione. L'intento dell'applicazione del regime del carcere duro è garantire l'isolamento e, quindi, la mancanza di comunicazione con l'esterno, soprattutto con la cosca della quale il boss fa parte, con cosche affiliate o comunque appartenenti ad altre organizzazioni criminali.

A mio giudizio è inimmaginabile pensare che se questo isolamento è valso (e lo rileverò tra poco parlando del controllo) per un anno, una volta revocato questo regime e sottoposto il boss a regime carcerario normale, lo stesso non possa automaticamente riprendere i contatti con la cosca originaria o con rappresentanti di altre cosche. A mio giudizio, gli si aprirebbe addirittura il campo in maniera libera. La mia posizione può essere estremamente rigida ma la revoca non dovrebbe essere prevista nel corso dell'espiazione della pena, anche se so che ciò scandalizzerà moltissimo il senatore Zancan.

Il problema maggiore è però quello del controllo sul quale e per il quale la Commissione dovrebbe fare degli appunti specifici. Il mancato controllo dell'attuazione effettiva di questo regime non ha tutto sommato delle condanne. Il regime del carcere duro prevede che i boss o i terroristi possono avere con i familiari anche due incontri mensili; possono incontrare gli avvocati difensori, alcuni dei quali, come abbiamo visto, hanno addirittura riportato alla stampa i contenuti dei colloqui, rendendoli immediatamente ufficiali. I boss sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis* hanno individuato strategie, a volte fatte di semplici gesti o di parole inserite nelle frasi, che consentono di lanciare messaggi aventi determinati significati. Ebbene, tutte queste circostanze consentono al boss o al terrorista sottoposto al 41-*bis* di comunicare con l'esterno. A mio avviso, il punto fermo è proprio questo. Bisognerebbe concepire qualcosa che imponga in maniera rigida - come è previsto nella relazione del senatore Maritati - un controllo da parte di un sistema di polizia carceraria efficiente ed effettivamente preparata. Questo può essere certamente un punto di partenza, però secondo me non prevedere delle punizioni, delle condanne per chi non controlla adeguatamente l'attuazione del regime consente

che poi avvenga che per alcuni boss il regime carcerario non sia quello del cosiddetto carcere duro, ma sia quasi riconducibile ad una carcerazione ordinaria. In tal modo, verrebbero meno le distinzioni e le finalità per le quali la normativa è stata adottata.

Ritengo infine che non si dovrebbero fare differenziazioni nell'applicazione del regime, cioè non dovrebbero essere consentite applicazioni personalizzate. Se la normativa impone quel tipo di regime carcerario per chi venga riconosciuto come boss, terrorista o trafficante di esseri umani, l'applicazione personalizzata non è corretta, anche perché poi produrrebbe una distinzione tra i boss e i terroristi di serie A e quelli di serie B.

ZANCAN. Chiedo di intervenire nuovamente, signor Presidente, perché l'onorevole Napoli ha toccato un problema che non è affrontato nella relazione, al quale sono molto sensibile, ossia quello dei colloqui tra avvocati e detenuti. Io non sarei in disaccordo (forse così stupisco a mia volta l'onorevole Napoli) su una limitazione dei colloqui tra difensori e imputati detenuti a titolo definitivo. Credo che sia impossibile stabilire che per la preparazione di un processo è sufficiente un colloquio alla settimana; penso che questa previsione sarebbe legittimamente sanzionata da una sentenza della Corte, perché sarebbe riconosciuta la violazione dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione. Vi sono diverse esigenze. Le cancrene si verificano nei casi di visite quasi giornaliere con imputati in stato di detenzione, senza alcuna utilità processuale. Questo va detto e stigmatizzato.

Allora, una proposta di limitazione delle visite per il detenuto a titolo definitivo troverebbe il mio assenso, perché – ripeto – del tutto diverse sono le necessità quando è in corso il processo di merito e quando è in corso meramente la detenzione esecutiva.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione generale ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,05.